

39220/14

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 26/02/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UMBERTO GIORDANO
- Dott. ANGELA TARDIO
- Dott. ALDO CAVALLO
- Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
- Dott. GIACOMO ROCCHI

- Presidente - N. 264/2014-
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 5883/2013
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI  
ROMA  
CESARONI PAOLA N. IL 13/09/1963  
DI GIAMBATTISTA ANNA N. IL 06/01/1939  
nei confronti di:

BUSCO RANIERO N. IL 17/10/1965

avverso la sentenza n. 26/2011 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA,  
del 27/04/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2014 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *FRANCESCO SALIZANO*  
che ha concluso per  
*nona della sentenza impugnata*

Udito, per la parte civile, l'Avv *FEDERICA MANDANI* e  
*COLIACONI GRAFIELLA* e *MAGNANEU ADRIANA*

Udit i difensor Avv.


CAPP) FRANCESCA e LARA PAOLA

~~\_\_\_\_\_~~



## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/4/2012, la Corte di assise di appello di Roma, in riforma di quella della Corte di Assise di Roma, che aveva condannato Busco Raniero per il reato di omicidio aggravato di Cesaroni Simonetta, commesso in Roma il 7/8/1990, alla pena di anni ventiquattro di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, assolveva l'imputato dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.

1.1. Il dato fattuale può essere ripercorso brevemente, sottolineando che molti ~~dati~~<sup>w/ful</sup> sono pacifici e non contestati: Simonetta Cesaroni era stata uccisa tra le 18 e le 19 all'interno di un appartamento di Via Poma a Roma dove si era recata a lavorare e dove era giunta verso le 15'30, dopo avere pranzato a casa; la Cesaroni era sola nell'appartamento. 

La scena del crimine presentatasi alla sorella e alle persone che la accompagnavano era la seguente: il corpo era supino con il capo riverso, le braccia e le gambe erano divaricate; indossava solo il reggiseno abbassato sui capezzoli e dei calzini bianchi. Sul ventre era appoggiato di traverso il corpetto che la giovane abitualmente portava sopra il reggiseno: il capo non era imbrattato di sangue (al contrario del reggiseno), circostanza da cui si deduceva che esso non fosse indossato dalla vittima al momento dell'azione omicidiaria e fosse stato appoggiato sul corpo successivamente. In un angolo della stanza erano allineate le scarpe da tennis slacciate.

La porta dell'appartamento era chiusa a chiave, verosimilmente con le chiavi in possesso della vittima, che erano state asportate, insieme agli altri vestiti della Cesaroni, ad altri suoi effetti personali e all'arma del delitto (probabilmente un tagliacarte): tutti oggetti mai più ritrovati. L'ingresso dell'assassino nell'appartamento era avvenuto senza forzatura della porta.

I locali erano stati ripuliti e ordinati dopo il delitto: in particolare, la quantità di sangue rinvenuto presso il corpo era grandemente inferiore a quello presumibilmente fuoriuscito. Tracce ematiche erano state rinvenute anche sulla porta di ingresso della stanza e sulla tastiera del telefono.

1.2. Le cause della morte sono pacifiche: uno shock emorragico derivante da 29 lesioni penetranti al versante anteriore del capo, del collo e del tronco e alle regioni inguino-perineali.

Erano presenti altre tracce sul corpo: contusione all'emivolto destro, attribuito ad un violento ceffone da parte di soggetto destrimane, lesione escoriata alla regione sterno-claveare destra e due minime lesioni escoriate al

quadrante supero-mediale della base di impianto del capezzolo sinistro (le parti sembrano concordi sulla produzione contestuale delle due lesioni); ancora, sul cadavere erano presenti evidenti tumefazioni sul bacino, che dimostravano che le ferite mortali erano state inferte quando l'aggressore si trovava a cavalcioni sulla ragazza, già distesa supina (circostanza non contestata).

1.3. Dopo aver ripercorso i procedimenti a carico del portiere dello stabile, Pietro Vanacore – per omicidio e per favoreggiamento personale – e a carico di Federico Valle, tutti conclusi con provvedimento di archiviazione, la Corte territoriale ricordava che la nuova fase delle indagini, che aveva portato al presente processo nei confronti di Ranieri Busco, all'epoca fidanzato di Simonetta Cesaroni, era stata aperta dalla consegna al P.M. nel 2004, da parte del medico legale dr. Carella Prada, che aveva effettuato il sopralluogo sul luogo del delitto, degli indumenti che erano rimasti in suo possesso: il reggiseno, il corpetto e i due calzini.

Il P.M. aveva disposto consulenza tecnica collegiale sui reperti al fine di individuare tracce di natura biologica, così da procedere al confronto tra i profili genetici emersi dalle analisi e quelli di trenta soggetti che, in qualche modo, si erano rapportati con la vittima. La consulenza aveva dimostrato che il DNA maggioritario – ossia quantitativamente più rilevante – apparteneva alla vittima, mentre vi erano tracce minoritarie ma specifiche – circostanza non contestata dai consulenti della difesa – del DNA di Ranieri Busco sul reggiseno e sul corpetto (al contrario, sui calzini l'unico DNA presente era quello della vittima). Al momento delle analisi del 2004 il corpetto e i calzini erano imbrattati di sangue: ma l'imbrattamento era avvenuto durante lo spostamento del cadavere, come dimostravano le fotografie scattate prima di esso; inoltre i tre capi erano stati custoditi insieme dal 1990 al 2004.

La Corte di primo grado aveva ulteriormente valorizzato il dato che le tracce di DNA di Busco presenti sul reggiseno e sul corpetto erano particolarmente evidenti nell'area corrispondente al seno sinistro della ragazza, collegando tale dato al segno del morso sul capezzolo sinistro, che sarebbe stato inferto nel corso dell'azione omicidiaria e di cui si parlerà nel prosieguo.

1.4. La Corte di Assise di primo grado aveva così ricostruito la dinamica del delitto: Simonetta aveva accolto il fidanzato nell'appartamento dove lavorava da sola, essendo certa che non sarebbe giunto alcuno; Busco doveva partire il giorno dopo per una vacanza in Sardegna con altri amici, circostanza che l'aveva molto intristita; i due giovani si erano preparati ad un rapporto sessuale consenziente e la ragazza si era spogliata; ad un certo punto, per motivi legati

allò stato di tensione tra i due, la Cesaroni si era rifiutata di proseguire il rapporto, Busco l'aveva dapprima morsa al capezzolo, poi abbattuta e tramortita con il violento ceffone al volto e infine le aveva inferto le 29 coltellate, ponendosi a cavalcioni su di lei, senza che la stessa opponesse alcuna resistenza.

A sostegno di questa ricostruzione erano indicati:

a) le tracce di DNA di Busco;

b) l'attribuzione del morso sul capezzolo sinistro all'imputato, sulla base delle consulenze tecniche svolte, che erano giunte a quel risultato sulla base della conformazione assai particolare della dentatura dell'imputato, della quale era stato realizzato anche un calco;

c) il fallimento dell'alibi di Busco, che aveva posto in essere anche evidenti tentativi di indurre altre persone a confermarlo e aveva cercato di correggerlo così da farlo coincidere con l'orario della morte della giovane;

d) l'esistenza di un possibile movente: la relazione tra Busco e la Cesaroni era contrastata, in quanto la giovane la viveva con trasporto – si trattava, fra l'altro, del primo ragazzo con cui aveva avuto rapporti sessuali completi, tanto da essersi fatta prescrivere la pillola anticoncezionale – mentre Busco (secondo quanto ricostruito da alcuni scritti e da alcune testimonianze, non tutte unanimi) la trattava male, frequentava altre ragazze (tra cui la precedente fidanzata), l'aveva già lasciata una volta e cercava solo rapporti fisici; se, come era verosimile, in una lunga telefonata tra i due all'ora di pranzo (riferita dalla madre della vittima) la Cesaroni aveva invitato Busco a venire sul suo luogo di lavoro nel pomeriggio e si era predisposta ad un rapporto sessuale, tenuto conto della partenza del fidanzato prevista per il giorno successivo, ben poteva essere nato un dissidio tra i due giovani, con il rifiuto della giovane a proseguire, rifiuto che aveva portato Busco al *raptus* omicida;

e) l'inesistenza di accertamenti biologici che fornissero elementi in contrasto con l'ipotesi accusatoria: ciò valeva, in particolare, per le tracce ematiche rinvenute sulla porta e sul telefono.

La Corte di primo grado non aveva escluso, peraltro, elementi di dubbio che coinvolgevano la persona di Vanacore (la cui agendina era stata rinvenuta nella borsetta della Cesaroni, circostanza rimasta senza spiegazione), ma riteneva che, poiché sul reggiseno e sul corpetto era stato rinvenuto solo il DNA di Busco e poiché quelle tracce si trovavano in corrispondenza del morso al capezzolo sinistro della vittima, che risultava inferto dalla dentatura di Busco e che era contestuale all'omicidio, i risultati erano univoci nell'indicare la responsabilità dell'imputato; in effetti, le modalità dell'azione omicidiaria comportavano il depositarsi del DNA dell'assassino sul reggiseno e sul corpetto della ragazza.

1.5. La Corte territoriale svolgeva un'ampia esposizione sui criteri di valutazione della prova scientifica nel processo penale, questione ritenuta centrale nel presente processo; giustificava la decisione di disporre perizia collegiale d'ufficio: in particolare sottolineava che le consulenze sul morso eseguite in precedenza non avevano prospettato l'attuale situazione di crisi delle conoscenze in materia di interpretazione dei segni lasciati da un morso, invece ampiamente esposta dai periti; respingeva le censure mosse ai periti da alcuni consulenti tecnici di una scarsa collaborazione nonché dell'omessa fissazione di una riunione finale prima del deposito della perizia; confermava la decisione di non procedere ad una nuova audizione dei consulenti di parte, già ampiamente escussi in primo grado, ribadendo che il contraddittorio era stato garantito dal deposito delle relazioni scritte e dalla possibilità concessa ai consulenti di porre domande ai periti nel corso della loro escussione dibattimentale; analizzava e valutava, poi, le conclusioni dei periti.

1.6. Si tralasciano, in questa sede, le questioni di fatto pacifiche: l'ora della morte, le cause e i mezzi della morte, la contestualità delle lesioni riscontrate sul seno sinistro e sulla regione sterno claveare e la loro produzione al momento dell'omicidio.

1.7. Le conclusioni della Corte territoriale sulla problematica del "morso" sono differenti da quelle della Corte di primo grado.

La Corte territoriale analizzava ampiamente i risultati della perizia e delle consulenze; rimarcava che la prima osservazione su quelle escoriazioni al capezzolo sinistro non aveva portato, all'epoca, a nessun approfondimento, pur possibile sulla base delle conoscenze dell'epoca (ad esempio: presenza di saliva), cosicché le consulenze tecniche sono state eseguite sulla base di fotografie delle lesioni, oltre che di esperimenti; sottolineava, ancora, che l'unico professionista che aveva visto di persona quelle lesioni – cioè il medico legale Carella-Prada – non aveva mai affermato con certezza che esse fossero state prodotte da un morso.

La Corte riportava le conclusioni del perito: sia per la posizione che il soggetto che dava il morso avrebbe dovuto tenere, sia per la mancanza di segni analoghi sul lato opposto del capezzolo che il morso avrebbe dovuto produrre, non si poteva affermare con certezza che un morso fosse stato dato, anche se il perito non escludeva la possibilità che le escoriazioni fossero frutto di "indentazioni", attribuibili a minima azione lesiva di denti umani; soprattutto, anche ipotizzando che quelle minime lesioni fossero l'esito parziale di un morso, non era possibile affermare scientificamente la compatibilità delle escoriazioni

con l'occlusione dentaria del Busco.

La Corte territoriale, proprio su questo ultimo aspetto, applicava i principi in materia di valutazione della prova scientifica, sottolineando che, attualmente, non vi è accordo nella comunità scientifica internazionale sull'idoneità dell'analisi "bitemark" a fornire elementi di compatibilità tali da costituire prova a carico di un sospetto; affermava che, nel caso di specie, non vi era garanzia di validità scientifica quanto alla postulata compatibilità e concludeva sulla mancanza di prova che la lesione sul seno della Cesaroni fosse stata determinata da un morso e, comunque, che - anche ritenendo che le escoriazioni fossero state provocate dal contatto con i denti - esse fossero attribuibili alla dentatura di Busco.

1.8. Quanto alle tracce di DNA su corpetto e reggiseno, i periti concordavano che le non ottimali modalità di conservazione dei capi di vestiario non inficiavano la loro valutabilità, pur evidenziando la necessità di cautela in presenza di DNA scarso e invecchiato e quella di possibili contaminazioni in laboratorio.

La Corte territoriale, in ogni caso, sulla base dei risultati delle perizie riteneva "certezza processuale" la presenza di DNA dell'imputato sui reperti 1 (reggiseno, coppa sinistra), 3 (reggiseno, coppa destra) e 7 (corpetto, parte sinistra), pur in presenza di anomalie attribuibili ad artefatti di amplificazione e di perplessità concernenti possibili contaminazioni.

Veniva segnalata un'anomalia concernente un campione attribuibile a Busco datato prima del giorno del prelievo ufficiale dei campioni biologici dell'imputato, spiegata con un errore di annotazione della data; la questione - di cui la Corte territoriale prendeva atto - riguardava la possibilità di contaminazioni.

1.9. La Corte territoriale aderiva alla conclusione dei periti sull'impossibilità di stabilire la natura delle cellule da cui era derivato il DNA dell'imputato: non era stata, infatti, confermata l'ipotesi accusatoria dell'origine salivare del DNA, sia perché l'analisi specifica compiuta a questo scopo dai consulenti del P.M. aveva dato esito negativo, sia in quanto l'identificazione di tale origine da parte degli stessi consulenti era conseguenza dell'adesione all'ipotesi del morso al capezzolo della vittima, che avrebbe depositato saliva sul reggiseno e sul corpetto.

Non poteva, quindi, essere escluso che il DNA dell'imputato fosse attribuibile alla saliva, ma nemmeno che esso fosse stato depositato da uno starnuto o un deposito di sudore o sperma o sangue. Su questo punto specifico, la Corte riprendeva le parole di un perito, secondo cui non si era a conoscenza se, come e

quando gli indumenti indossati da Simonetta Cesaroni il giorno del delitto erano stati lavati (tenuto conto che le modalità di lavaggio incidono sulla permanenza delle tracce).

1.10. Particolare attenzione veniva posta sul significato delle analisi della macchia di sangue rinvenuta sulla porta, della quale era stato asportato un tassello per procedere alle analisi. Si trattava di macchia importante perché – se fosse stato possibile attribuirle ad una determinata persona – l'avrebbe collegata oggettivamente al luogo dell'omicidio.

I consulenti del P.M. avevano concluso per un DNA misto, in misura prevalente attribuibile alla vittima e in misura minoritaria ad un uomo, non individuabile. In dibattimento, il consulente del P.M. aveva spiegato che i risultati parziali non permettevano di escludere che il DNA minoritario fosse attribuibile a Busco, ma nemmeno di affermarlo; tuttavia i risultati erano incompatibili con i profili genetici delle altre persone che erano stati prelevati unitamente a quelli di Busco (circostanza che, verosimilmente, è stata assai importante nella fase delle indagini preliminari).

La Corte, sulla base della perizia, ma anche della precedente consulenza demandata ad una specialista spagnola, la prof.ssa Lareu, propendeva, piuttosto, per l'inutilizzabilità del dato per la scarsa quantità del materiale e la mancanza di campioni di riscontro; aggiungeva che, anche seguendo l'affermazione dei consulenti del P.M., l'indizio ricavabile non sarebbe né grave né univoco: non, quindi, un elemento di prova scientifica perché, in definitiva, il DNA non poteva essere attribuito a Busco.

1.11. Un'altra macchia di sangue presente sul lato opposto della stessa porta (precisamente il lato interno) era stata asportata con del cotone e sottoposta ad analisi.

Si trattava di sangue umano del gruppo A. I periti davano atto che erano state prospettate varie ipotesi di attribuibilità della macchia, alcune delle quali incompatibili con l'attribuzione a Busco.

Anche il gruppo sanguigno dell'imbrattamento rinvenuto sul telefono era del gruppo A e, quindi, non attribuibile né alla vittima, né all'imputato: quindi ad altro uomo, diverso anche da quello il cui sangue era stato rinvenuto sulla porta.

La Corte territoriale rimarcava che questi ultimi due reperti consacravano la presenza, sul luogo del delitto, di materiale ematico e genetico riconducibile a due soggetti di sesso maschile diversi da Raniero Busco; la Corte di primo



grado li aveva, al contrario, ritenuti ininfluenti, ritenendo probabili fenomeni di contaminazione, trattandosi di oggetti naturalmente destinati ad essere toccati da tante persone.

Secondo la sentenza impugnata, invece, la prova di tale contaminazione non sussisteva, poiché i reperti erano stati evidenziati nell'immediatezza del fatto, prelevati separatamente e separatamente analizzati (in particolare, non era esatto affermare che le tracce sulla porta e sulla maniglia fossero state prelevate congiuntamente).

1.12. La Corte, infine, condivideva la decisione dei periti di non eseguire nuove indagini.

Passando all'interpretazione delle tracce biologiche attribuibili a Raniero Busco, la Corte territoriale – dopo avere riportato la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto fortemente indiziante la circostanza che le tracce fossero evidenti nella zona vicina al seno sinistro, colpito dal morso, nonché quella della mancanza di DNA attribuibile ad altra persona – osservava che nemmeno il primo Giudice postulava con certezza che Simonetta Cesaroni indossasse, quel giorno, corpetto e reggiseno freschi di bucato (o meglio: di lavaggio con lavatrice ad una certa temperatura, unico in grado di cancellare con certezza il DNA depositatosi sui capi di vestiario); aggiungeva che le prove scientifiche permettevano di escludere che vi fosse stato morso e comunque non permettevano di attribuirlo a Busco; sottolineava che non era certo che il DNA depositato su reggiseno e corpetto fosse stato portato dalla saliva (anzi, l'unica prova specifica aveva dato esito negativo) e rimarcava che, sul luogo del delitto, erano presenti tracce ematiche e biologiche riconducibili a individui maschili diversi da Busco.

In definitiva: non era sicura la presenza di Busco in occasione dell'azione omicida; la prova della condizione degli indumenti non era stata raggiunta e, quindi, reggiseno e corpetto indossati dalla vittima quel giorno potevano non essere immuni da tracce di DNA; le tracce attribuibili ad altre due persone introducevano ulteriori elementi di incertezza.

1.13. Pur non fornendo certezze, la prova scientifica non era incompatibile con la responsabilità dell'imputato: la Corte territoriale, in ulteriore passaggio argomentativo, procedeva quindi a valutarla unitamente al resto del compendio probatorio.

Secondo la Corte, peraltro, anche gli ulteriori indizi presentavano margini di ambiguità. In particolare:

- l'ipotesi che la Cesaroni avesse invitato Busco a passare da lei nel pomeriggio nel corso della telefonata all'ora di pranzo era congetturale: non era provato che l'interlocutore della telefonata fosse Busco, che egli sapesse dove la fidanzata lavorava (egli l'ha negato), che Simonetta Cesaroni avesse aperto la porta dell'ufficio a persona conosciuta, non potendosi escludere che qualcuno l'avesse ingannata fingendosi fattorino o portalettere o addirittura fosse presente nell'appartamento già prima dell'arrivo della ragazza. Si trattava di ipotesi congetturali che la Corte equiparava a quelle formulate dall'accusa, sottolineando che, come era emerso da subito, le testimonianze dei portieri dello stabile erano chiaramente inattendibili;

- ancora, la svestizione spontanea della ragazza non era provata: non poteva essere escluso che la Cesaroni fosse stata indotta a liberarsi dagli indumenti con la minaccia da parte di persona diversa da Busco. Su questo punto, la Corte sottolineava che la pulizia dell'appartamento svolta dopo il delitto, con l'asportazione di reperti ingombranti, poteva essere stata eseguita più agevolmente da persona che si trovava stabilmente nell'immobile, tanto che il P.M. del giudizio di primo grado aveva sostenuto che Vanacore aveva effettivamente svolto tale opera per favorire altro soggetto;

- il movente dell'omicidio valorizzato dal Giudice di primo grado si basava su un'ipotesi suggestiva e congetturale; in effetti gli unici dati certi erano la prosecuzione del rapporto sentimentale da parte di entrambi i giovani, un rapporto sessuale tre giorni prima del delitto, la mancanza di qualsiasi atto di violenza di Busco sulla Cesaroni: tutto il resto, secondo la Corte, apparteneva al regno dell'indimostrato e dell'indimostrabile. I modesti episodi di violenza posti in essere da Busco nell'anno 2000 non erano ritenuti significativi;

- l'alibi fornito da Busco, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non poteva essere ritenuto mendace. La Corte ripercorreva le testimonianze dei vari operanti sulle domande poste a Busco in quelle prime frenetiche giornate e giungeva a ritenere che l'imputato - benché ciò non fosse stato verbalizzato - avesse già riferito di avere incontrato l'amico Simone Palombi al Bar Portici; questi, a sua volta, aveva confermato di avere incontrato Busco alle 19'45 (risposta, in questo caso, verbalizzata): doveva escludersi, quindi, che - quindici anni dopo - Busco avesse tentato di preconstituire un alibi tramite Palombi. L'intercettazione ambientale della conversazione tra i due soggetti veniva interpretata come espressione del sincero sbigottimento di una persona che si era ritrovata nel ruolo di indiziato a molti anni di distanza dal fatto che non lo aveva visto artefice. Anche l'intervista rilasciata il 2/3 settembre 1990 ad una trasmissione televisiva non era interpretata come diretta a costituirsi un alibi falso. In definitiva, non poteva essere escluso che, quel pomeriggio, Busco

fosse rimasto a Morena a lavorare presso la sua abitazione (come riferito alla trasmissione televisiva), alle 19'45 avesse incontrato l'amico Simone Palombi al bar Portici (come confermato dal Palombi fin dal giorno successivo all'omicidio) e poi fosse andato a lavorare al turno di notte all'Alitalia (dove era stato prelevato in piena notte dalla polizia dopo la scoperta del delitto). Le operazioni di depistaggio o le ritenute false testimonianze non erano, a parere della Corte, dati particolarmente significativi.

1.14. Nelle considerazioni conclusive, la Corte così riassumeva i fatti ricostruiti e gli elementi di prova raccolti: Simonetta Cesaroni era stata uccisa fra le ore 18 e le ore 19 del 7/8/1990 nell'ufficio di Via Poma, attinta da 29 coltellate; la scena del delitto era stata accuratamente ripulita dall'autore o da altra persona e la maggior parte degli indumenti della vittima erano stati portati via; non vi era prova che, in occasione dell'omicidio, fosse stato inferto un morso alla vittima, deponendo per tale conclusione il collegio peritale; se morso vi era stato, non era sostenibile scientificamente che esso fosse attribuibile a Raniero Busco.

Sul reggiseno e sul corpetto della vittima erano presenti tracce di DNA minoritario riconducibili all'imputato, ma non vi era prova che esse fossero state rilasciate in occasione del delitto, né che gli indumenti fossero stati sottoposti a lavaggio che aveva completamente rimosso le tracce che potevano essere state lasciate nell'incontro tra la Cesaroni e il Busco tre giorni prima del delitto; sul luogo del delitto erano state rinvenute tracce ematiche e biologiche attribuibili a due soggetti di sesso maschile diversi dal Busco; non vi era prova di un movente del Busco per uccidere la Cesaroni, di precedenti atti di violenza da lui commessi nei confronti della fidanzata o di una sua personalità violenta; non vi era prova che i due giovani avessero concordato di incontrarsi nel pomeriggio del 7 agosto 1990 sul luogo di lavoro della Cesaroni e nemmeno che Busco lo conoscesse; non vi era prova che l'alibi di Busco fosse mendace: esso poteva ritenersi al limite carente o assente; egli, comunque, fin dall'inizio, aveva ricostruito i suoi movimenti in termini coincidenti con quelli indicati in dibattimento.

In definitiva, secondo la Corte, non vi erano elementi per ritenere l'imputato colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio.

1.15. La Corte territoriale, infine, evidenziava alcuni aspetti della vicenda che non erano stati chiariti dal dibattimento: la portiera De Luca Giuseppa aveva opposto difficoltà a consegnare le chiavi dell'appartamento al personale della Questura; ella aveva un mazzo di chiavi "di riserva", caratterizzate dal nastrino giallo, che non avrebbe dovuto essere nella sua disponibilità; un'agenda

di Pietrino Vanacore era stata rinvenuta fra gli effetti personali della vittima, nonostante questi avesse dichiarato di non essere mai entrato nell'ufficio prima dell'accesso che lo aveva portato a scoprire il cadavere; le telefonate fatte da una persona sconosciuta al fattore dell'avv. Caracciolo, responsabile dell'attività degli Ostelli (per cui la Cesaroni lavorava), prima della scoperta del cadavere; le discrepanze nei movimenti di Vanacore la sera del delitto; il telefono di Volponi, uno dei datori di lavoro della vittima, a lungo occupato alle 20'30 - 21.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, anche in relazione all'art. 192 cod. proc. pen..

Mentre la sentenza di primo grado, pur non avendo la Corte d'assise disposto perizia, aveva valutato ogni elemento probatorio alla luce di tutti gli altri, pervenendo ad una decisione che armonizzava i risultati dell'istruttoria, il Giudice di appello aveva fatto malgoverno degli elementi probatori, esaltando quelli valutabili da diverse angolazioni e minimizzando ciò che era inequivoco, facendo propri gli esiti di una relazione peritale priva di pregio e contenente affermazioni confuse e contraddittorie.

La perizia era stata ripresa in ampi passi dalla sentenza impugnata ed era stata, insieme alle dichiarazioni dei periti in sede dibattimentale, il fondamento e l'architrave della sentenza.

La Corte territoriale, secondo il ricorrente, non aveva svolto il suo ruolo di custode della validità della prova scientifica, affidandosi completamente alle opinioni dei periti. Il ricorrente contesta le conclusioni dei periti, non per il loro contenuto, ma per i percorsi logici attraverso cui si era snodata l'indagine condotta e per le modalità operative da essi seguite, con omissione di attività opportune o necessarie per addivenire ad una convincente decisione.

Questi vizi si ripercuotono, secondo il ricorrente, sulla motivazione della sentenza impugnata, appunto perché non adeguatamente vagliati dal giudice, contro il dettato della legge.

In particolare il P.G. ricorrente contesta due delle quattro conclusioni dei periti, recepite dalla sentenza impugnata.

La prima viene così enunciata: le lesioni presenti sul seno sinistro del cadavere, in prossimità del capezzolo, non sarebbero esito di un morso. Si trattava di escoriazioni evidenziate in sede di autopsia: il consulente medico-legale del P.M. le aveva attribuite ad un morso, così come il consulente

odontoiatra del P.M.; i consulenti della difesa non avevano contestato tale conclusione, il consulente odontoiatra addirittura affermando che la lesività era compatibile con una tipologia di morso definibile "bitemark parziale o laterale", risultante - verosimilmente - da un morso inferto a strappo su una porzione di tessuto particolarmente anisotropo.

Il perito nominato dalla Corte territoriale - non odontoiatra - aveva spazzato via queste conclusioni: nella relazione aveva escluso l'attribuibilità delle escoriazioni ad un morso, preferendo attribuirle a "indentazioni"; non aveva, quindi, escluso un contatto tra i denti e il seno, ma solo il morso.

La relazione peritale e l'escussione dibattimentale del perito avevano dimostrato, secondo il ricorrente, i gravi errori metodologici:

- egli aveva trascurato la deformazione a goccia assunta dal capezzolo in seguito al morso (evidenziata dal consulente della difesa);

- aveva affermato l'impossibilità fisica per l'autore dell'omicidio di recare un morso alla vittima se i due soggetti erano distesi supini sul pavimento l'uno di fronte all'altro, senza tenere presente che la Corte di primo grado aveva ricostruito diversamente la cronologia dei colpi (prima il morso al seno a seguito del rifiuto della ragazza di proseguire l'iniziato rapporto sessuale, poi un violento schiaffone che aveva tramortito la giovane, infine le 29 coltellate, queste sì inferte mentre la vittima si trovava a terra supina e l'autore - come attestato dalle tumefazioni al bacino riscontrate sul cadavere - a cavalcioni sulla stessa);

- aveva del tutto ignorato le consulenze tecniche delle parti;

- aveva tralasciato le impronte del calco dentario dell'imputato Busco, come ammesso esplicitamente in dibattimento, nonostante che il consulente del P.M. avesse evidenziato che la sommatoria delle molteplici caratteristiche malocclusive della dentatura di Busco rendevano la sua bocca "unica"; e, nonostante il mancato esame di quell'importante elemento di prova, aveva concluso che non era possibile affermare che le escoriazioni erano compatibili con l'occlusione dentaria dell'imputato;

- aveva affermato che la comunità scientifica maggioritaria aveva disconosciuto la validità scientifica del *bitemark*, stravolgendo il contenuto dei contributi citati: e ciò aveva fatto pur ammettendo di non essersi mai occupato di lesioni da morso;

- aveva dimostrato di non essere sicuro nemmeno delle sue conclusioni, avanzando ipotesi alternative che nell'escussione dibattimentale aveva sostanzialmente rinnegato;

- si era contraddetto sul punto importante della contestualità tra le escoriazioni e le ferite mortali, negandola in perizia ed affermandola in dibattimento.

Si trattava, in definitiva, di analisi peritale che il ricorrente definisce "imbarazzante".

La seconda conclusione peritale - recepita dalla sentenza impugnata - che viene contestata dal ricorrente è la seguente: sul cadavere e sul teatro del delitto sono riscontrabili tracce di DNA di più soggetti di sesso maschile.

Il P.G. ricorrente ricorda le modalità di conservazione degli indumenti della vittima: perfettamente essiccati, quindi in ottimo stato di conservazione; peraltro tutti chiusi in un'unica busta. I risultati delle analisi avevano dimostrato senza alcun dubbio che il DNA di Busco era presente sul reggiseno e sul corpetto.

I periti - contro tutti i risultati fino a quel momento emersi - avevano affermato che sul lato interno della porta e sul telefono era presente sangue attribuibile a due soggetti maschili diversi dall'imputato e che nel corpetto erano presenti componenti minoritarie di profilo genetico maschile non attribuibile a Busco.

Si trattava di conclusioni inaccettabili e inverosimili, che presupponevano un via vai di persone nell'appartamento, nemmeno riscontrato dai portieri dello stabile.

I periti non avevano proceduto ad alcun tipo di approfondimento analitico e avevano analizzato esclusivamente le fotografie riprese dai consulenti tecnici del P.M.: e ciò nonostante che, nel 2012, gli strumenti di analisi del DNA disponibili <sup>fornero</sup> erano assai più avanzati che nel 2004 (epoca dell'ultima analisi effettuata); avevano affermato la presenza di DNA di persone diverse da Busco individuando dei piccolissimi picchi bianchi presenti negli inferogrammi, picchi che i consulenti del P.M. avevano segnalato rappresentare soltanto la degradazione del DNA dovuta al tempo trascorso. MP

Ebbene: in dibattimento uno dei periti aveva ammesso che l'attribuzione dei picchi ad altre persone era del tutto ipotetica, affermando che potevano effettivamente essere "artefatti di amplificazione", cioè cose non vere, oppure poteva trattarsi di un DNA danneggiato per il passare del tempo: ciò in contraddizione con il tenore categorico delle conclusioni indicate nella Relazione in cui si affermava con certezza l'attribuibilità del DNA ad altri uomini.

Quanto alla presenza di tracce ematiche sulla porta della stanza e sul telefono, esse non erano affatto interpretabili: il prelievo dei residui era stato operato in una maniera del tutto antiscientifica, così come rilevato dai consulenti del P.M. fin dal 1992, quando Busco non era imputato; e gli stessi consulenti della difesa avevano sostenuto la non interpretabilità delle tracce ematiche. MP

La Corte si era rifatta alla tesi sostenuta da un professore, presentatosi spontaneamente al difensore dell'imputato per sostenere l'inattendibilità delle analisi.

In definitiva, secondo il P.G. ricorrente, di fronte alla leggerezza possibilistica, genericità e contraddittorietà delle conclusioni dei periti nominati dalla Corte territoriale, il giudice di appello, recependo tali conclusioni, non aveva colto le evidenti contraddizioni e i grossolani errori di valutazione.

I due punti censurati dal ricorrente sono decisivi: cosicché, se i risultati errati su questo punto non vengono negati, è inutile esaminare le altre questioni di merito del processo.

Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Ricorre per cassazione anche il difensore delle parti civili Paola Cesaroni e Anna Di Giambattista.

I ricorrenti, dopo avere ripercorso i procedimenti a carico di Pietrino Vanacore e Federico Valle, sottolineano che solo il 26/10/2004 il consulente del P.M. che aveva proceduto al sopralluogo all'interno dell'appartamento di Via Poma aveva consegnato al P.M. gli indumenti appartenenti a Simonetta Cesaroni, mai esaminati in precedenza. L'analisi aveva dimostrato la presenza del DNA di Busco e della vittima.

La condanna in primo grado era fondata sulla presenza di tracce di DNA di Busco sul reggiseno e sul corpetto della vittima, entrambi rinvenuti sul corpo di Simonetta Cesaroni, in particolare in aree corrispondenti al capezzolo sinistro della ragazza, interessato da un morso, ritenuto attribuibile allo stesso Busco.

Nessun'altra traccia di materiale biologico attribuibile a soggetto diverso da Busco e dalla Cesaroni era stato rinvenuto. La dentatura dell'imputato - unica per la sua conformazione - non lasciava dubbi della corrispondenza tra essa e i segni lasciati dal morso inferto al seno sinistro della vittima. La Corte di assise di primo grado aveva evidenziato questi elementi, ulteriormente osservando che, se a mordere il seno della Cesaroni fosse stata un'altra persona, questa avrebbe lasciato il proprio DNA sul corpetto e sul reggiseno.

Per di più, l'alibi offerto dall'imputato era risultato falso, né era convincente la sua giustificazione di non ricordare esattamente cosa avesse fatto quel giorno.

Di fronte alla sentenza assolutoria da parte della Corte di assise di appello, le parti civili svolgono motivi di diritto.

In primo luogo, i ricorrenti sostengono l'ammissibilità del loro ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen..

In un primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ordinanza del 24/11/2011 con cui la Corte territoriale aveva disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con acquisizione di una missiva inviata, dopo il deposito della sentenza di primo grado, dal prof. Angelo Fiori al difensore dell'imputato, con cui si chiedeva di convocare nuovamente il medico legale per esaminarlo in relazione all'esame delle tracce di sangue rinvenute sulla porta dell'appartamento di Via Poma. L'acquisizione non appariva assolutamente necessaria, né la Corte aveva motivato su tale necessità.

In un secondo motivo, i ricorrenti eccepiscono violazione di legge - in particolare dell'art. 501 cod. proc. pen. - con riferimento all'ordinanza del 27/3/2012 (e a quella di identico contenuto del 23/4/2012) con la quale la Corte territoriale aveva rigettato l'istanza di esame dei propri consulenti di parte avanzata dai difensori della parte civile.

Avendo la Corte disposto perizia collegiale ed avendo le parti civili nominato i propri consulenti, la Corte aveva concesso agli stessi soltanto di interrogare i periti e di depositare memorie, ma aveva respinto la richiesta della difesa di interrogarli; rigetto adottato con ordinanza priva di motivazione, in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.. L'esame dei consulenti tecnici avrebbe permesso di far comprendere alla Corte le evidenti lacune e discrasie delle perizie.

In un terzo motivo, i ricorrenti deducono violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. con riferimento all'ordinanza con cui, all'udienza del 23/4/2012, la Corte aveva rigettato la richiesta di espletamento di una nuova perizia.

Le incongruenze e le lacune della perizia collegiale erano evidenti e avrebbero dovuto indurre la Corte a disporre nuova perizia. La Corte, per di più, non aveva in alcun modo motivato il rigetto dell'istanza della difesa. I ricorrenti sottolineano che il provvedimento è stato decisivo per l'esito del processo, poiché la sentenza di assoluzione si fonda sul contenuto della perizia collegiale.

In un quarto motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen..

I ricorrenti sottolineano che la difesa dell'imputato non aveva chiesto alcun approfondimento peritale durante il giudizio di primo grado, nemmeno ex art. 507 cod. proc. pen., pur conoscendo il contenuto delle consulenze disposte dal P.M. nel corso delle indagini preliminari, su cui la Corte di Assise di primo grado



aveva fondato la decisione di condanna e aveva chiesto perizia solo con i motivi di appello.

La Corte territoriale, al contrario, aveva recepito pedissequamente le risultanze dell'elaborato peritale - privo di qualunque valore probatorio - nonostante i periti non avessero svolto le "necessarie analisi" che, pure, rientravano nell'ampio quesito di affidamento della perizia.

Alla luce di questa perizia, la Corte territoriale era giunta ad un ribaltamento della decisione di primo grado attraverso alcuni passaggi pacifici (orario dell'omicidio, cause della morte, modalità dell'uccisione, presenza di DNA di Raniero Busco sul corpetto e sul reggiseno della vittima) ed altri che vengono contestati.

Il nucleo centrale della sentenza assolutoria risiede, secondo i ricorrenti, nella valutazione del morso al seno sinistro della vittima.

La Corte aveva aderito alle conclusioni dei periti, senza motivare adeguatamente le conclusioni su un piano logico e ignorando radicalmente le conclusioni delle consulenze di parte, in ciò incorrendo in un vizio di motivazione. In particolare la Corte aveva ritenuto che i segni sul seno non fossero con certezza riconducibili ad un morso e che, comunque, anche ritenendo il contrario, l'attribuzione del morso all'imputato (cioè alla sua dentatura) non era scientificamente sostenibile.

I ricorrenti ricordano le conclusioni in senso opposto del consulente medico legale del P.M. che era intervenuto sul luogo del delitto, il prof. Carella Prada, di altri due consulenti del P.M. sentiti in dibattimento (Paolo Dionisi e Domenico Candida), dei consulenti della difesa dell'imputato (dott. Nuzzolese) e dei consulenti della parte civile d.ssa Chantal Milani e ing. Fabio Boscolo. La riconducibilità dei segni ad un morso e l'impronta della emiarcata sinistra del Bosco erano state provate anche fotograficamente.

Il perito nominato dalla Corte territoriale aveva, invece, escluso l'azione di un morso, anche se, poi, aveva ammesso che i segni potevano essere "gli esiti parziali di un morso", tuttavia negando la compatibilità con l'occlusione dentaria dell'imputato. Il perito era privo di qualsiasi specializzazione in materia e il suo esame dibattimentale lo aveva ampiamente dimostrato: tuttavia la Corte era giunta, con passaggio privo di una reale motivazione, a sposare le sue conclusioni, senza tenere in alcun conto i risultati delle precedenti perizie e senza procedere al richiesto supplemento di perizia, nel quale avrebbero potuto essere svolte le analisi omesse dal perito.

Il risultato era un evidente vizio motivazionale.

Il secondo passaggio decisivo per l'assoluzione dell'imputato era costituito dalla problematica concernente il DNA: la Corte di assise di appello non aveva negato che il DNA di Busco fosse presente sia sul corpetto che sul reggiseno della vittima, ma aveva osservato che mancava la prova che gli indumenti indossati da Simonetta Cesaroni fossero stati lavati in precedenza in modo da rimuovere completamente le tracce del DNA che poteva essersi depositato nell'incontro tra i due giovani avvenuto tre giorni prima.

Il ragionamento aveva ignorato la testimonianza della madre della vittima, Anna Di Gianbattista, che aveva riferito le abitudini della figlia di cambiare tutti i giorni la biancheria intima e, soprattutto, la circostanza che Simonetta Cesaroni l'aveva cambiata in occasione del pranzo a casa il 7/8/1990.

Era incomprensibile, quindi, sulla base di quale percorso logico la Corte fosse pervenuta a formulare il dubbio sopra ricordato.

I ricorrenti contestano, poi, le conclusioni dei periti di ufficio, del tutto disancorate da ogni riferimento scientifico e da un lavoro di approfondimento sperimentale che, pure, la Corte territoriale aveva dato loro la possibilità di eseguire: i periti avevano ritenuto che sul telefono e sul lato interno della porta della stanza fosse presente sangue riconducibile a due soggetti di sesso maschile diversi da Busco e sul corpetto tracce di DNA riconducibile a persona diversa da imputato e vittima.

I periti avevano raggiunto conclusioni contrastanti perfino con quelle dei consulenti dell'imputato; inoltre, nel corso dell'esame dibattimentale, avevano affermato che tali conclusioni altro non erano che mere ipotesi, dimostrando inequivocabilmente la confusione metodologica seguita.

In realtà, come ampiamente dimostrato dai consulenti del P.M. e della parte civile, le tracce ematiche sulla porta non erano interpretabili, tenendo anche conto delle modalità di prelievo (un unico tampone inumidito), mentre era certa la presenza di DNA di Busco sui due indumenti: ma la Corte territoriale non aveva tenuto affatto conto di tali considerazioni, nemmeno menzionandole ed incorrendo in un vizio di motivazione.

Con riferimento al movente dell'omicidio, esso era stato ampiamente dimostrato dal consulente della parte civile che aveva esaminato il contenuto delle lettere scritte alle sue amiche, a se stessa, al suo diario e allo stesso Busco, lettere che dimostravano un'*escalation* del rapporto tra i due giovani, proseguita fino al giorno del delitto, caratterizzata da insulti, offese, tradimenti e indifferenza da parte dell'uomo, mentre la giovane desiderava una vera storia d'amore, con elementi di forte rischio conflittuale e di tensione che potevano

configurarsi come causa idonea e specifica ad innescare un'azione violenta.

I ricorrenti sottolineano che il movente è comunque ininfluenza e che la mera irrazionalità di un movente non è elemento sufficiente ad escludere la volontarietà della condotta; contestano, tuttavia, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata dell'assenza di un movente che, invece, era stato indicato.

La contraddittorietà della sentenza impugnata è, infine, dimostrata dall'asserita mancanza di un alibi mendace.

L'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato che Ranieri Busco aveva tentato di costruire un alibi miseramente crollato: egli aveva mentito sulle modalità delle sommarie informazioni rese in Questura la notte del fatto, sulla conoscenza del luogo di lavoro della vittima (in ciò smentito dall'avv. Molinaro), sulla circostanza degli anticoncezionali, tentando di addossare ogni tipo di responsabilità ad altri soggetti.

La natura mendace dell'alibi era dimostrata da dati oggettivi, quali le intercettazioni telefoniche svolte nei confronti di testimoni della difesa, successivamente indagati per falsa testimonianza.

I ricorrenti concludono per l'annullamento della sentenza impugnata.

4. I difensori delle parti civili hanno depositato una memoria difensiva.

I ricorrenti prendono l'avvio dalla natura indiziaria degli elementi di prova raccolti; peraltro l'indizio è qualificato dal suo contenuto e dal grado di rappresentatività. Il Giudice prima deve valutare l'indizio singolarmente, per stabilire se è preciso e quale attitudine dimostrativa possieda; solo successivamente deve procedere ad un esame complessivo degli elementi, onde appurare se i margini di ambiguità possano essere superati in una visione unitaria.

Il sindacato di legittimità deve verificare se il Giudice del merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste siano plausibili; se abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti e se abbia raggiunto conclusioni coerenti con il materiale acquisito e fondate su criteri inferenziali e deduzioni logiche ineccepibili sotto il profilo dell'incedere argomentativo, con una motivazione non contraddittoria e logica, sottoposta alla valutazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen..

Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata, al contrario:

- non ha correttamente elaborato tutte le evidenze disponibili,
- non ha coordinato tra loro dette evidenze,
- ha tratto conclusioni incompatibili con i dati acquisiti nel corso del processo,

- ha trascurato risultanze significative poste a base del ragionamento del primo giudice,

- non ha fornito un adeguato discorso giustificativo.

Gli indizi sono stati valutati in maniera parcellizzata e il vaglio disarticolato li ha sviliti.

Avendo la motivazione della sentenza impugnata assunto come architrave del proprio ragionamento le conclusioni della perizia, ne sono derivati profili di contraddittorietà.

In particolare i periti:

a) non hanno svolto le necessarie indagini demandate loro dalla Corte all'atto dell'incarico;

b) hanno sicuramente tralasciato - come esplicitamente ammesso - elementi di prova quale il calco dentale dell'imputato Busco.

La Corte, pur essendo state sottolineate dalle parti tali omissioni nell'operato dei periti, ha asetticamente aderito alle conclusioni peritali, così incorrendo in violazione di legge.

Le conclusioni dei periti - e quindi della sentenza - con riguardo al tema del morso erano contraddittorie e, comunque, i periti si erano astenuti dal verificare se le incisioni riscontrate sul corpo della vittima, che ammettevano poter derivare dall'azione di denti umani, fossero compatibile con l'arcata dentaria dell'imputato, della quale era stato realizzato un calco.

La Corte aveva, inoltre, tralasciato elementi pacifici, quali la contestualità delle lesioni riportate sul seno sinistro e in regione sterno - claveare, causate dall'azione omicidiaria; la presenza del DNA di Busco su reggiseno e corpetto proprio in corrispondenza delle escoriazioni sul seno; l'assenza di tracce di materiale biologico attribuibile a soggetto diverso da Busco; la presenza ordinata dei capi di abbigliamento della vittima, sintomo di una volontaria svestizione; nonché ulteriori elementi già evidenziati.

Tutti questi elementi erano stati svalutati dalla sentenza impugnata dopo aver escluso l'ipotesi del morso, con la formulazione di ipotesi alternative non plausibili: ad esempio, quanto alle escoriazioni al capezzolo sinistro, con l'indicazione di una possibile causa in una "unghiatura per una strizzata al capezzolo tra pollice e indice, agendo con la sola unghia del pollice"; oppure, quanto alla presenza di DNA della vittima, con l'ipotesi di capi di abbigliamento intimo non cambiati da giorni; oppure con l'ipotesi dell'introduzione nell'appartamento di Via Poma di un soggetto sconosciuto, palesemente incompatibile con la svestizione spontanea da parte della vittima; oppure con quella della presenza nei locali di un intruso fin da prima che la Cesaroni

arrivasse, alle 15 - 15'30; oppure con quella dell'ingresso da soggetto travestito da fattorino o da portalettere.

I ricorrenti contestano la valutazione della Corte secondo cui l'ipotesi del *raptus* - ampiamente dimostrata dalle modalità dell'azione omicidiaria - sia massimamente ipotetica, nonché la svalutazione del movente indicato dal Giudice di primo grado e dei tentativi dell'imputato di costruirsi un alibi falso.

Si tratta, in definitiva, di un errore di metodo valutabile da questa Corte.

5. I difensori dell'imputato hanno depositato una memoria.

In essa, in primo luogo, si definisce la sentenza impugnata dettagliatamente motivata, scevra da qualunque ipotesi o congettura, ma esclusivamente fondata su fatti oggettivi.

Secondo i difensori, la Corte territoriale ha svolto adeguatamente il suo ruolo di controllo della prova scientifica, raffrontando criticamente le risultanze peritali con quelle dei consulenti di parte, per poi fare proprie le conclusioni dei periti di ufficio ed esaminando, infine, tutti gli indizi, le congetture e le considerazioni su ipotetici scenari che avrebbero condotto Busco alla azione omicidiaria.

Il ricorso della Procura Generale è ritenuto inammissibile.

I difensori precisano che - contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura Generale ricorrente - il consulente della difesa prof. Nuzzolese non aveva affatto concordato sulla attribuibilità delle escoriazioni sul seno ad un morso. In ogni caso, la scelta del Giudice tra le diverse tesi prospettate è un giudizio di fatto incensurabile in cassazione, purché la sentenza - come è avvenuto nel caso di specie - renda ragione della scelta e dei motivi per cui le opinioni dissenzienti non sono state accolte.

Anche ritenendo ammissibile il ricorso, esso deve, comunque, essere rigettato.

In effetti, anche a voler privilegiare le tesi sostenute dalla Procura, si giunge ad un risultato di compatibilità, insufficiente alla luce del principio della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio". Gli stessi consulenti del P.M. avevano, in realtà, sostenuto che i segni sul corpo della vittima erano soltanto compatibili con l'arcata dentaria dell'imputato; analogamente era avvenuto per le risultanze delle analisi del DNA.

La Corte di primo grado aveva trasformato questa valutazione di compatibilità in affermazione di certezza: giustamente la Corte territoriale ha modificato tale valutazione.

I difensori concludono per il rigetto del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I primi tre motivi di ricorso delle parti civili sono infondati.

L'acquisizione della lettera del prof. Angelo Fiori ad uno dei difensori dell'imputato non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione della Corte territoriale, che si è basata su ben altri elementi di prova: cioè il contenuto delle consulenze e delle perizie svolte; si deve ricordare, per di più, che il prof. Fiori non era persona estranea al procedimento, essendo stato nominato perito dal G.I.P. nel procedimento nei confronti di Federico Valle; il suo elaborato – così come gli altri – è stato attentamente analizzato prima dai periti della Corte territoriale e poi nella sentenza impugnata.

La Corte fornisce motivazione (pag. 58) alla scelta di non procedere alla nuova audizione dei consulenti tecnici delle parti, sottolineando che essi erano già stati escussi in primo grado, erano stati autorizzati a produrre memorie e persino a porre domande ai periti.

Il criterio enunciato dalla Corte territoriale – ed applicato concretamente nell'esame del materiale probatorio – è quello del pieno rispetto del contraddittorio: i consulenti hanno avuto ogni possibilità di esporre il proprio parere in dibattimento e di controbattere a quelli differenti esposti dai periti di ufficio; esattamente la Corte – puntualmente prevedendo la censura di violazione di legge che è stata proposta in questa sede – osserva che l'art. 501 cod. proc. pen. non impone affatto di sentire nuovamente i consulenti di parte già in precedenza escussi in sede dibattimentale.

Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

Premesso che, per giurisprudenza costante di questa Corte, nel dibattimento del giudizio di appello la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto (Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013 - dep. 06/09/2013, Bommarito, Rv. 257062), la Corte fornisce ampia ed argomentata motivazione sulla validità della perizia espletata in appello e sulla conseguente



possibilità di decidere su tutte le questioni controverse.

2. La censura principale che P.G. e parti civili ricorrenti muovono nei confronti della sentenza impugnata riguarda l'adesione acritica da parte del Giudice di appello a perizie che il P.G. non esita a definire "imbarazzanti": senza, quindi, avvedersi degli errori metodologici dei periti, della loro inattendibilità e della fallacia delle conclusioni raggiunte e senza tenere in alcun conto degli elaborati redatti dai periti e dai consulenti delle parti.

Di conseguenza, essendo del tutto inattendibili i risultati della perizia sui punti: a) della riconducibilità dei segni sul capezzolo sinistro ad un morso inferto da Ranieri Busco contestualmente all'azione omicidiaria; b) del momento in cui il DNA di Busco si era posato sui vestiti della vittima; c) della presenza di tracce di sangue nella stanza attribuibili a persone diverse da Busco, la sentenza che li aveva acriticamente recepiti sarebbe viziata sotto il profilo della motivazione e della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen..

Si tratta di censure di cui la semplice lettura della sentenza mostra l'infondatezza: la motivazione, infatti, dà atto in dettaglio di tutti i pareri espressi e li analizza in profondità, risultando niente affatto acriticamente aderente alle conclusioni dei periti. Come si vedrà subito nel prosieguo, sono invece i ricorsi a trascurare alcuni aspetti significativi.

a) Quanto ai segni sul capezzolo sinistro della vittima, la Corte dà per acquisito che essi siano stati prodotti contestualmente all'aggressione; non solo: considera provato anche che la dentatura di Busco non si sia sostanzialmente modificata dal 1990 ad oggi, pur in presenza di bruxismo.

La questione da risolvere era se quei due piccoli segni fossero attribuibili ad un morso.

La Corte, in primo luogo, mette in evidenza un dato che entrambi i ricorrenti trascurano: il prof. Carella Prada – l'unico professionista che aveva esaminato il cadavere – non aveva affatto affermato *con certezza* che quei segni fossero stati prodotti da un morso; né in sede di verbale autoptico, né in sede di escussione dibattimentale (cfr. pagg. 85 e ss.).

In sostanza, i ricorrenti – del tutto ignorando l'ampia motivazione della Corte territoriale sul punto – presentano le conclusioni dei periti d'ufficio come contrastanti con una certezza espressa da *tutti* i consulenti (perfino quello della difesa dell'imputato: su questo punto la difesa dimostra il contrario) in ordine all'attribuibilità dei segni ad un morso: al contrario, si tratta di un'*ipotesi* (non

f'unica) e i pareri indicano una *compatibilità* tra i segni sul corpo della vittima e la dentatura di Busco.

Come si vede, si tratta di due passaggi diversi (attribuibilità dei segni ad un morso; attribuibilità del morso a Busco), per nessuno dei quali viene espressa una certezza di carattere scientifico.

La sottolineatura della natura ipotetica del parere di Carella Prada da parte della Corte territoriale ha una logica: come correttamente sottolinea la sentenza impugnata, le perizie sono state esperite su alcune fotografie del seno della vittima, nemmeno ortogonali, tanto da imporre una ricostruzione grafica per eliminare le distorsioni.

In un'ampia trattazione (pagg. 112 e seguenti), fra l'altro, la Corte territoriale evidenzia come le stesse consulenze del P.M. e della parte civile dessero atto dell'esistenza di un margine di errore nel calcolare l'esatta misura delle due piccole lesioni sulla base delle fotografie, misura ritenute "non del tutto attendibili".

Un'altra osservazione del perito tralasciata dai ricorrenti riguarda la mancanza di indagini specifiche sulla origine dei segni da parte del prof. Carella Prada: in presenza di sospetto di un morso, era possibile già all'epoca eseguire un tampone per il prelievo di eventuali residui di saliva in modo da tentare di individuare il gruppo sanguigno dell'individuo che l'aveva rilasciata.

In sostanza: i difetti metodologici della perizia e il vizio motivazionale della sentenza denunciati riguardano l'interpretazione di alcune fotografie, senza possibilità di verificare dal vivo lo stato della parte di corpo segnata, senza alcun accertamento possibile sull'origine dei segni (e, si ricordi, le analisi della ricerca di saliva sui capi di vestiario in qualche modo coinvolti dal presunto morso avevano dato esito negativo).

Il P.G. ricorrente individua una grave vizio motivazionale della sentenza di appello, conseguente all'adesione acritica della stessa alle conclusioni del perito Cipolla, nell'infedele "sinossi" della ricostruzione del delitto da parte della Corte di primo grado.

La Corte territoriale, infatti, aveva esposto la ricostruzione dell'evento da parte del giudice di primo grado nel senso che il violento ceffone al volto che aveva abbattuto la vittima fosse stato *precedente* al morso al capezzolo, inferto quando la giovane era già a terra e l'assassino a cavalcioni sul suo corpo; il P.G. richiama, invece, la ricostruzione della Corte d'Assise di primo grado (pag. 124)



che aveva ritenuto verosimile che il morso al capezzolo fosse stato inferto *prima* del potente schiaffone che aveva abbattuto e tramortito la ragazza.

La censura è diretta a contestare le considerazioni del perito Cipolla, e della sentenza di appello, sulla posizione "impossibile" che l'aggressore avrebbe dovuto tenere per lasciare i segni dei denti *inferiori* sulla parte *superiore* del capezzolo (cfr. figura a pag. 90 della sentenza di appello).

Il P.G. ricorrente non si avvede, tuttavia, che erano stati i giudici di primo grado a distaccarsi dalle conclusioni dei consulenti medico legali del P.M. che – come riportava il perito ed è riprodotto dalla sentenza di appello – scrivevano: "la persona che, con ogni verosimiglianza, si trovava a cavalcioni del corpo della Cesaroni, stante quest'ultimo disteso supino sul pavimento l'uno di fronte all'altro e con la testa leggermente ruotata verso destra su di un piano sagittale, ha inferto con energia un morso sul capezzolo sinistro della Cesaroni, lasciandovi delle lesioni cutanee provocate dai suoi denti". Il perito si confrontava, quindi, con questa ricostruzione.

La questione del momento in cui il morso (se si trattava di un morso) era stato inferto alla vittima e del motivo di tale azione è assai rilevante: come si è compreso nella parte espositiva, i segni in questione assumevano valenza decisiva nella ricostruzione della sentenza di primo grado solo se collegati alla presenza del DNA di Busco sui vestiti della vittima, dato quest'ultimo – come già riportato – indiscutibile e non messo in discussione.

Il "problema" (puntualmente rilevato nei motivi di appello) era costituito dalla presenza di DNA di Busco sul *corpetto*, in corrispondenza del capezzolo sinistro della vittima: se – come è pacifico – il corpetto non era più indossato al momento dell'aggressione (quindi la giovane lo aveva sfilato volontariamente), il rilievo attribuito alla presenza di DNA di Busco su quel capo rischiava di essere esattamente *opposto* a quello valorizzato dai Giudici di primo grado ("Rileva la Corte che gli elementi sino ad ora illustrati: 1. Presenza del DNA di Busco sul corpetto e sul reggiseno, *in misura maggiore in corrispondenza del capezzolo sinistro della vittima*; 2. Assenza di DNA di altre persone tranne che della vittima; 3. Contestualità tra il morso del capezzolo sinistro e l'azione omicidiaria; 4. Appartenenza a Busco dell'impronta del morso, sono tali da far ritenere raggiunta la piena prova della responsabilità del predetto"), dimostrando che il DNA si era posato in una occasione precedente, e non al momento del morso.

Ebbene, la motivazione della sentenza di primo grado sembrava eludere questa tematica: nel passo riportato a pag. 11 della sentenza di appello ipotizzava in poche righe due ricostruzioni diverse: prima descrivendo una duplice fase (in una prima, approcci erotici di Busco che aveva toccato con la

bbcca i seni, "seppure coperti dal corpetto e dal sottostante reggiseno allorché entrambi erano da lei indossati", in una successiva, morso dato in una fase successiva, quando il corpetto era già stato sfilato spontaneamente), e poi nuovamente valorizzando il dato della presenza del DNA *anche sul corpetto* in corrispondenza del seno sinistro (quindi in conseguenza del morso).

Come si vede, comunque, il vizio motivazionale della sentenza di appello su questo aspetto non esiste: il perito d'ufficio e la sentenza di appello hanno esplorato un'ipotesi – quella del morso inferto quando la vittima era già distesa a terra e l'assassino a cavalcioni su di lei – che era stata formulata e da cui la Corte di primo grado si era distaccata con una ricostruzione non certo indiscutibile.

Si giunge poi, al passaggio motivazionale decisivo con riferimento alla prova in questione.

La sentenza impugnata, dopo avere sottolineato il dato indiscutibile della decisività della prova scientifica nel presente processo – poiché solo la possibilità di eseguire le analisi del DNA sul vestiario della vittima, in precedenza inesistente, e i risultati di tali analisi, e, ancora, l'applicazione delle regole scientifiche di analisi del bitemark e i corrispondenti risultati hanno permesso alla Corte di primo grado di ritenere provata la responsabilità di Busco Raniero nel delitto contestato – enuncia ed applica i criteri interpretativi in tema di prova scientifica, prendendo ispirazione dalle argomentazioni della sentenza di questa Corte Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010 - dep. 13/12/2010, Cozzini e altri, Rv. 248943.

Il punto di crisi per la valutazione del giudice è l'esposizione di pareri diversi o contrapposti da parte di periti e consulenti tecnici: il giudice che attribuisce prevalenza all'uno o all'altro parere deve enunciare i criteri seguiti per tale scelta; e tali criteri non possono che essere scientifici.

Un primo criterio concerne la valutazione di attendibilità delle teorie scientifiche proposte dai vari esperti, tenendo conto soprattutto del grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica: il giudice deve svolgere il ruolo di "custode del metodo scientifico" per evitare di aderire all'una o all'altra opinione sulla base di argomentazioni fallaci o non del tutto comprensibili.

Il consenso della comunità scientifica in ordine ad un determinato accertamento tecnico ben si accosta alla regola della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio": esattamente la Corte territoriale osserva che, "se la maggioranza degli studiosi è contraria a ritenere attendibile una certa prova, se ne dovrà fare a meno, poiché troppo alto è il rischio di incorrere in errori forieri

di conseguenze drammatiche per i soggetti coinvolti".

Ma anche il caso opposto non conduce a risultati automatici: se, talvolta, il consenso è talmente unanime da permettere di affermare in positivo una certezza, in altri casi il risultato è di mera "compatibilità".

Tali principi sono applicati con ampia argomentazione con riferimento alla validità dell'esame bitemark; la sentenza prende lo spunto proprio dalla bibliografia riportata dai consulenti delle parti (dimostrando ampiamente di avere preso in esame i relativi elaborati) e giunge alla constatazione della mancanza di *consensus* della comunità scientifica intorno alla validità dell'esame e di un aspro dibattito su di esso attualmente in corso: un "cambio di paradigma" di cui fornisce riscontro autorevole il rapporto NAS (Accademia Nazionale delle Scienze) commissionato dal Congresso degli Stati Uniti e pubblicato il 18/2/2009. L'ottica di quello studio era proprio quella della necessità di evitare errori giudiziari e il rapporto, pur dando atto che la maggioranza degli odontologi forensi concorda sul fatto che l'analisi sia sufficientemente dettagliata e tale da consentire una positiva identificazione, affermava che "non vi sono studi scientifici che supportano questo convincimento, né studi condotti su vasta scala sulla popolazione. In troppi casi gli esperti divergono totalmente sull'interpretazione della stessa prova del morso". Il rapporto raccomandava di utilizzare la prova bitemark solo per *escludere* la responsabilità di un sospettato, e non per affermarne la colpevolezza.

Studi successivi alla pubblicazione di quel rapporto erano ancora più critici sulla validità dell'analisi in questione.

La conclusione secondo cui "il raffronto tra elaborazioni di fotografie di Simonetta Cesaroni, elaborazione di un fotogramma dell'arcata dentata inferiore di Raniero Busco estrapolato da documento visivo dell'epoca (1990) e un calco effettuato a diciotto anni dal delitto, non offre tranquillante garanzia di validità scientifica quanto alla postulata compatibilità" è, quindi, ampiamente argomentata e niente affatto illogica.

Il P.G. lamenta che il perito prof. Cipolla avesse tralasciato del tutto l'esistenza di un calco della dentatura attuale dell'imputato: ma la sentenza non elude affatto la problematica, sottolineando che anche i modelli sperimentali con calco sono contestati nella loro validità e sono ancora nella fase embrionale e che, del resto, è posto in dubbio anche il postulato di unicità dell'impronta dentaria.

Altro aspetto tralasciato dai ricorrenti – ma giustamente evidenziato al termine della trattazione – riguarda la natura parziale del presunto morso: vale a dire, come sottolineato dal perito d'ufficio – la mancanza dell'opponente.

Il perito osservava, infatti, che "un morso presuppone lo stringere e quindi schiacciare tra le due arcate dentarie in opposizione qualcosa ... ciò significa trovare escoriazioni o ferite seriate o quanto meno piccole ecchimosi, disposte secondo un'arcata, ed un complesso opponente simile". Tale "opponente" mancava del tutto nei segni riscontrati sul capezzolo della vittima, così da rendere evidente il pericolo di giungere a conclusioni abusive.

b) Con riferimento alla presenza di DNA dell'imputato sui vestiti – reggiseno e corpetto – della vittima, contrariamente a quanto sostiene il P.G. ricorrente, la Corte territoriale non afferma affatto che su di essi sia stato rinvenuto DNA attribuibile a persona diversa da Ranieri Busco.

La sentenza impugnata (pag. 132) considera una "certezza processuale" il dato della presenza di DNA attribuibile all'imputato quanto meno su tre reperti (1, 3 e 7) e considera "altamente improbabile" una contaminazione dovuta alla catena custodiale dei reperti.

L'origine del DNA sia dell'imputato che della vittima rinvenuto sui due capi di vestiario, peraltro, risulta non accertato dal punto di vista scientifico: l'esito dell'analisi alfa-amilasi, in grado di determinare se un determinato DNA sia di origine salivare, è stato negativo.

Le parti civili contestano il passaggio della sentenza – effettivamente assai rilevante nel complesso della decisione – riguardante le modalità di lavaggio dei capi di vestiario: se, infatti, era certo un rapporto sessuale tra i due giovani avvenuto tre giorni prima (le sentenze di merito richiamano una prova testimoniale su tale circostanza) e un incontro il giorno precedente, il DNA poteva essersi depositato in quelle occasioni e non essere stato cancellato da un lavaggio "leggero" (come riportano le sentenze di merito, la prova scientifica dimostra che il lavaggio a mano dei capi di vestiario non garantisce l'asportazione del DNA che, invece, il lavaggio in lavatrice ad una certa temperatura determina. Non si può escludere, quindi, che la Cesaroni indossasse un reggiseno e un corpetto che, benché lavati, avessero traccia di DNA lasciata in un'occasione precedente).

Secondo le parti civili, l'argomentazione aveva ignorato la testimonianza della madre della vittima. Ma era stata la stessa sentenza di primo grado ad osservare (pag. 40) che "non poteva esprimersi alcuna certezza sul fatto

ché quel pomeriggio la ragazza avesse indossato biancheria pulita, cioè non usata nei giorni precedenti (o, semplicemente, biancheria lavata a mano)", aggiungendo: "La prima evenienza non è stata esclusa nemmeno dalla mamma di Simonetta che, pur sottolineando quanto entrambe le sue ragazze fossero "maniache" della pulizia, ha lealmente dichiarato di non potere affermare con certezza che la figlia quel martedì avesse usato biancheria fresca di bucato".

La sentenza d'appello si limita a richiamare l'osservazione di un perito in dibattimento (pag. 137): "Non si sa se, come e quando gli indumenti, i vestiti indossati da Simonetta Cesaroni il giorno del delitto siano stati o meno lavati".

Il ricorso delle parti civili sul punto è chiaramente insufficiente a dimostrare la contraddittorietà delle conclusioni di entrambi i giudici di merito su questo aspetto, non essendo stato prodotto il verbale della deposizione testimoniale della Di Gianbattista e non essendo dimostrato, quindi, il travisamento della prova.

c) Infine, con riferimento alla presenza di materiale ematico appartenente a soggetti diversi da Raniero Busco sulla porta di ingresso della stanza (su due diversi lati e sulla maniglia) e sul telefono, la Corte territoriale, quanto al reperto 12b, giunge convincentemente a ritenere che il DNA minoritario non poteva essere attribuito a Ranieri Busco.

I consulenti del P.M. avevano sottolineato, in un'altra ottica, che non era possibile escludere con certezza che il DNA fosse di Busco, ma - sotto il profilo del valore probatorio del reperto - è inevitabile la valutazione di "non conclusività": il reperto non può essere utilizzato - e, infatti, la Corte territoriale non lo usa, come non l'aveva usato quella di primo grado - né contro, né a vantaggio dell'imputato.

Al contrario, quanto al reperto 12c (tracce di sangue sul lato interno della porta dell'Ufficio Carboni), la Corte dà atto che le analisi eseguite nel 1990 dai periti (tra cui il prof. Fiori, cui si è fatto cenno) avevano dimostrato che il materiale era rappresentato da sangue umano di gruppo A, ricavato da quattro test ripetuti. Le analisi avevano dimostrato che si trattava di soggetto di sesso maschile diverso dall'imputato.

La perizia evidenziava che le macchie di sangue erano state prelevate singolarmente e non mischiate.

Anche le macchie di sangue rinvenute sul telefono presente nella stanza erano di gruppo A.

Entrambe le macchie erano, quindi, di sangue di soggetto maschile diverso da Busco, il cui sangue è di gruppo 0.

Le parti civili ricorrenti contestano decisamente l'utilizzazione da parte della Corte territoriale di questi risultati: tuttavia, la motivazione (pag. 154 e seguenti) dà ampiamente conto che la contaminazione ritenuta dalla Corte di primo grado non era affatto provata, in quanto – contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza di primo grado – i reperti erano stati prelevati distintamente; inoltre la sentenza d'appello rimarca esattamente che le tracce rinvenute non erano generiche, ma di sangue umano; sottolinea, infine, che non vi erano dubbi sulla validità delle analisi svolte su quei reperti, per di più ripetute in due diverse consulenze.

3. Si sono ripercorsi i passaggi motivazionali decisivi della sentenza impugnata con riferimento alle prove scientifiche disponibili per dare atto che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, in nessun modo è stato violato l'art. 192 cod. proc. pen., mentre la motivazione è esente da manifeste illogicità o contraddittorietà.

La Corte territoriale si è dimostrata consapevole del rischio insito nella prova scientifica, che può apparire evidente ed indiscutibile anche se non lo è: il rischio, forse, era ancora maggiore nel presente procedimento, atteso che la riapertura delle indagini era stata causata proprio dall'esecuzione di una analisi scientifica "nuova" (il DNA sui capi di vestiario consegnati al P.M. solo nel 2004), il cui risultato sostanzialmente univoco sembrava indicare senza incertezze la responsabilità di Busco.

Nessun tema è stato eluso nell'analisi della prova scientifica; il quadro preso in considerazione è stato amplissimo; i criteri di valutazione della prova hanno rispettato la natura scientifica della stessa; ogni passaggio è stato frutto di valutazione autonoma della Corte territoriale, cui in nessun modo può essere addebitata l'adesione acritica alle conclusioni dei periti.

4. La congruità e completezza della motivazione e la sua manifesta logicità emerge, infine, dal paragrafo intestato "Sull'interpretazione delle tracce biologiche di Ranieri Busco": in esso si dimostra la decisività della prova scientifica e la insostenibilità del sillogismo adottato dalla Corte di primo grado in mancanza della prova di un morso, della sua attribuzione a Busco e dell'origine salivare del DNA presente sui capi di vestiario repertati.

Tale mancanza di prova fa cadere la certezza della presenza dell'imputato sul luogo del delitto al momento del delitto; a tale incertezza si accompagnano le tracce della presenza di persone diverse, il cui sangue era stato repertato.

Né, come ampiamente analizzato nei passaggi seguenti ("Sugli ulteriori elementi indiziari a carico di Ranieri Busco"), tale incertezza può essere colmata in modo diverso: la Corte territoriale dimostra, infatti, che la ricostruzione adottata nella sentenza di primo grado è suggestiva, ma ampiamente congetturale in ordine a vari aspetti: l'effettuazione della telefonata da Simonetta Cesaroni a Busco all'ora di pranzo di quel giorno, il contenuto di tale telefonata, la conoscenza da parte di Busco del luogo dove la Cesaroni lavorava, la spontaneità della svestizione da parte della vittima, l'autore dell'opera di ripulitura della stanza, le modalità e i tempi di tale condotta, il movente dell'omicidio, la falsità dell'alibi da parte dell'imputato.

Non vengono poi taciuti – del resto non lo aveva fatto nemmeno il Giudice di primo grado – i "punti oscuri della vicenda", rimasti non spiegati e niente affatto secondari: si pensi, tra di essi, al rinvenimento dell'agenda di Pietro Vanacore fra gli effetti personali della vittima repertati sul luogo del delitto.

In definitiva, i ricorsi proposti devono essere rigettati.


**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26 febbraio 2014

Il Consigliere estensore

Giacomo Rocchi



Il Presidente

Umberto Giordano

